



# COMUNE DI BARISCIANO

Provincia di L'Aquila

---

Piazza Trieste, 1 – 67021 BARISCIANO (AQ) – Tel 0862 89565 – Fax 0862 89225 –  
e-mail: [comunediabarisciano@libero.it](mailto:comunediabarisciano@libero.it) – pec: [amministrazione@pec.comunebarisciano.it](mailto:amministrazione@pec.comunebarisciano.it)

Prot. n. 5822

Barisciano, 14.07.2015

Egr. Sig.

**SALVATORE Walter**  
67021 – BARISCIANO (AQ)

**Inviata tramite:**

[walter.salvatore@legal.email.it](mailto:walter.salvatore@legal.email.it)

**Oggetto: Richiesta atti- Istanze riferite agli esiti domande sostituzione edilizia.**

Si riscontra la nota in oggetto, il cui sollecito è stato acquisito al prot. 5746 del 10.7.2015, comunicando che gli atti di cui alla richiesta sono stati acquisiti dalla Procura della Repubblica di L'Aquila -Direzione distrettuale antimafia- Corpo forestale dello Stato- Nucleo di polizia giudiziaria ambientale, e pertanto attualmente non sono agli atti del comune.

Vero è che, alla luce di quanto disposto dall'art. 24, comma 3, L. 241/1990, il diritto d'accesso non può mai concretizzarsi in un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione, essendo tale controllo estraneo alle finalità perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi. La giurisprudenza in materia è consolidata nel ritenere che il diritto di accesso non corrisponde a un'azione popolare: il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza (e alla puntuale rappresentazione) di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso ai documenti. Il diritto di accesso - per come è oggi configurato dalla L. n. 241 del 1990 - postula pur sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, perché non è orientato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa (che è anzi espressamente vietato a norma dell'art. 24, comma 3), ma solo alla conoscenza da parte dei singoli titolari di atti effettivamente, o anche solo potenzialmente, incidenti sui loro interessi particolari (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2011, n. 5481; id., VI, 12 luglio 2011, n. 42009; id., VI, 15 giugno 2011, n. 3650).



# COMUNE DI BARISCIANO

Provincia di L'Aquila

---

Piazza Trieste, 1 – 67021 BARISCIANO (AQ) – Tel 0862 89565 – Fax 0862 89225 –  
e-mail: [comuneditbarisciano@libero.it](mailto:comuneditbarisciano@libero.it) – pec: [amministrazione@pec.comunebarisciano.it](mailto:amministrazione@pec.comunebarisciano.it)

E ciò anche allorquando l'interesse che si assume di voler tutelare si concretizzi nella verifica di un'ipotetica disparità di trattamento, per cui l'accesso agli atti e l'eventuale conoscenza di una ipotetica disparità di trattamento non arrecherebbe alcun presidio all'esigenza di tutelare in giudizio i propri interessi, essendo noto che l'eventuale illegittimità assentita a terzi non giustifica alcun ulteriore provvedimento illegittimo della pubblica Amministrazione, in specie se si versa, come nel caso in esame, in materia di attività vincolata. Deve, all'uopo, considerarsi condivisibile l'approdo giurisprudenziale richiamato nella sentenza n. 466/2015 del TAR Campania sez. Salerno: "... allorquando la richiesta di accesso sia motivata dall'interesse a dedurre il vizio di disparità di trattamento, non ricorre il presupposto della necessità per la difesa in giudizio di cui all'art. 24, settimo comma, della legge n. 241 del 1990, il quale postula che vi sia già una lesione concreta ed attuale degli interessi giuridici e non consente al richiedente di avviare un'indagine esplorativa alla ricerca di tale specifico vizio, senza averne alcuna prova, e pertanto: "(...) Va osservato che la mancata visione dei documenti non priva il ricorrente del diritto di difesa, potendo il ricorso essere proposto sulla base di altre censure, e potendo altresì essere dedotto il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento in base ai dati già a disposizione, salvo chiedere al giudice un ordine di esibizione di atti, a seguito dei quali articolare motivi aggiunti. In un'evenienza del genere, in cui il richiedente vuole conoscere un numero indeterminato di pratiche amministrative riguardanti terzi, al fine di compiere un'investigazione per la ricerca di un vizio dell'agire amministrativo, nella mediazione tra diritto di difesa e diritto alla privacy, si deve ritenere che manca la rigorosa 'necessità' dei documenti per la difesa in giudizio, necessità che non può essere valutata né dal richiedente l'accesso né dalla pubblica amministrazione destinataria della richiesta, e che deve invece essere valutata, a giudizio instaurato, dal giudice, in sede di esame della richiesta istruttoria dell'interessato (così Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 117)." (TAR Piemonte Torino Sezione II n. 1212 del 15.11.2013)".

Distinti saluti.



Il Sindaco  
Francesco Di Paolo